



N.1377  
/2008  
Reg. Dec.  
N. 1522 Reg. Ric.  
Anno 2008

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal  
Ministero della giustizia, in persona del Ministro in  
carica, e dal Consiglio superiore della Magistratura, in  
persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino e  
dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati  
presso quest'ultima in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

**contro**

il dott. Francesco Bernardini, non costituito in questa  
fase;

**per regolamento di competenza**

sul ricorso n. 1644/2007 proposto innanzi al T.A.R. per il  
Piemonte;

Visto il ricorso per regolamento di competenza;

Relatore alla camera di consiglio del 28 marzo 2008, il  
Presidente Vacirca;

Udito l'avv. dello Stato Arena;

ritenuto e considerato quanto segue:

### **FATTO**

Il ricorrente, Presidente del Tribunale di Asti, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Piemonte, la delibera del Consiglio superiore della Magistratura in data 4 ottobre 2007, con cui è stata disposta la pubblicazione, per la copertura urgente, di 157 uffici direttivi, tra cui quello da lui ricoperto.

Con atto ritualmente notificato le Amministrazioni resistenti hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che competente a conoscere della controversia è il T.A.R. per il Lazio.

Mancando l'adesione dell'altra parte, con ordinanza n. 12 del 12 febbraio 2008 l'adito Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza, ritenendo non manifestamente infondata la sollevata eccezione di incompetenza.

### **DIRITTO**

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato.

L'atto impugnato rientra tra quelli previsti dall'art. 17 della legge n. 195 del 24 marzo 1958, come modificato dall'art. 4 della legge n. 74 del 12 aprile 1990, in forza

del quale, contro i provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari, adottati in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della Magistratura, è ammesso ricorso in primo grado al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

La *ratio* della norma è stata individuata nell'esigenza di evitare indirizzi giurisprudenziali difformi in materie di particolare delicatezza in cui si innestano le competenze amministrative di un organo di rilevanza costituzionale (Cons. Stato, ad. plen., 31 luglio 2001 nn. 7 e 8; C. cost., 22 aprile 1992, n. 189). Pertanto la norma trova applicazione non solo nei casi di impugnazione di decreti del Presidente della Repubblica o del Ministro della giustizia, ma anche - a maggior ragione - nell'ipotesi (non espressamente contemplata nella formulazione letterale della norma stessa) in cui sia direttamente impugnata una delibera del predetto Consiglio superiore, non seguita da decreti presidenziali o ministeriali. I due precedenti nel senso dell'opposta tesi (Cons. Stato, IV, 7 settembre 2000, n. 4736; Cons. Stato, IV, 26 aprile 2002, n. 2227) si riferiscono a controversie meramente patrimoniali, aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio.

Per completezza va chiarito che la competenza del Tribunale amministrativo regionale con sede in Roma discenderebbe comunque, anche in caso di inapplicabilità della norma citata, dalle disposizioni generali dettate dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, essendo stato impugnato un atto emesso da un organo centrale dello Stato ("pubblicazione uffici direttivi ai sensi della legge n. 111 del 30 luglio 2007"), la cui efficacia, riguardante un procedimento a cui possono partecipare tutti i magistrati indipendentemente dalla sede di servizio, non è limitata territorialmente alla circoscrizione di un tribunale amministrativo regionale.

Dev'essere, in conclusione, accolto il ricorso in esame, con conseguente declaratoria della competenza del T.A.R. del Lazio con sede in Roma, a conoscere della controversia introdotta dal dott. Bernardini.

Attesa la sussistenza di qualche oscillazione giurisprudenziale, possono dichiararsi compensate tra le parti le spese di questa fase del procedimento.

**P.Q.M.**

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, dichiara che competente a conoscere del

ricorso proposto in primo grado dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 28 marzo 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Giovanni Vacirca	Presidente, est.
Pier Luigi Lodi	Consigliere
Salvatore Cacace	Consigliere
Sandro Aureli	Consigliere
Vito Carella	Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giovanni Vacirca

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

*Depositata in Segreteria*

**II 02/04/2008**

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Il Dirigente

Dott Giuseppe Testa